

ORDINI DEL GIORNO

Conversione in legge, con modificazioni, del 78, recante misure urgenti in materia decreto-legge 31 maggio 2010, n. di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

N. 1.

PARTE PRIMA

*Seduta del 28 luglio 2010*

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, all'articolo 12, comma 10, prevede che, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, il computo dei trattamenti di fine servizio (TFS) di tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, 196, avvenga in base a quanto previsto della legge 31 dicembre 2009, n. dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto (TFR), con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento;

tale prescrizione s'inquadra nel contesto di una serie di interventi mirati a limitare la spesa pubblica e quindi è volta ad assicurare risparmi nei TFS corrisposti ai propri dipendenti dalle citate amministrazioni;

la norma in esame è applicabile anche al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, caratterizzato da un'acclarata specificità di stato giuridico e/o di impiego – che comporta la sottoposizione a rinunce, rischi e disagi non comparabili con quelli richiesti agli altri pubblici dipendenti – e conseguentemente titolare di un assetto retributivo e previdenziale complesso e peculiare;

in tale contesto, specie per il personale in argomento, è indispensabile assicurare che la disposizione in esame, necessariamente espressa in termini generali e concettuali, sia applicata in maniera equa, conforme alla volontà del legislatore e coerente con il quadro normativo complessivo,

impegna il Governo:

a fornire con riguardo all'articolo 12, comma 10 del decreto-legge in esame, con riferimento al personale delle Forze armate e di polizia nonché del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, un'interpretazione in linea con i principi ispiratori della norma stessa, in particolare al fine di chiarire inequivocabilmente che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il TFS (indennità di buonuscita) del predetto personale discenderà dalla sommatoria di due quote:

la prima determinata integralmente secondo le preesistenti disposizioni, prendendo a riferimento le voci utili dell'ultima retribuzione percepita in servizio e l'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 2010;

la seconda determinata con le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile, prendendo a riferimento l'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2011 alla data del congedamento e, a meno di diverso accordo con le rappresentanze del personale interessato, tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in

natura, corrisposte in dipendenza del servizio, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto erogato a titolo di rimborso spese;

in particolare le modalità di dettaglio per il computo della seconda quota e le connesse modalità di contribuzione dovranno essere fissate entro il 31 dicembre 2010 di concerto con le rappresentanze del personale interessato, anche al fine di individuare analiticamente le voci retributive per le quali dal 1° gennaio 2011 la contribuzione potrà essere rapportata a una base maggiorata del 15 per cento, allo scopo di assicurare con riferimento a detta quota un beneficio corrispondente a quello dell'aumento figurativo dei «sei scatti di stipendio» previsto dalla normativa applicabile per il calcolo della prima.

9/3638/1

Ascierto. .

La Camera,

premessi che:

questa manovra economica penalizza enormemente il comparto sicurezza e difesa; tra gli aspetti particolarmente penalizzanti sotto il profilo del trattamento economico risulta essere l'articolo 9, comma 21, del testo in esame;

l'articolo 8, comma 11- *bis*, recita testualmente: « Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»,

impegna il Governo:

a fornire formale interpretazione della norma prevista all'articolo 8, comma 11-*bis*, al fine di un esaustivo chiarimento circa la natura delle «misure perequative» di cui trattasi ed in particolare in che modo esse incideranno sulle posizioni dei singoli operatori;

ad escludere i compensi accessori relativi a trasferimenti, missioni, presenza qualificata, lavoro straordinario, assegno funzionale e indennità pensionabile dal tetto della retribuzione complessiva per l'anno 2010, imposta come limite di riferimento dal provvedimento in esame per il comparto sicurezza e difesa.

9/3638/14

Fiano. .

La Camera,

premessi che:

uno dei cardini della manovra finanziaria sotto il profilo strettamente economico è costituito dal principio fissato dall'articolo 9, comma 1, che prevede il congelamento degli incrementi economici comunque denominati per il personale appartenente alla pubblica amministrazione;

nel corso dei lavori parlamentari il testo decreto-legge in esame è stato migliorato in questa parte essenziale, senza tuttavia pregiudicare il mantenimento dell'invarianza dei saldi, chiarendo che il meccanismo di congelamento dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici non può riguardare le parti accessorie della retribuzione connesse alla presenza in servizio. In questo modo, variazioni delle retribuzioni dipendenti da eventi specifici quali, a mero titolo esemplificativo, malattia, maternità, missioni all'estero non comportano l'effetto del blocco delle retribuzioni per gli anni 2011, 2012 e 2013. Ciò significa che per tali annualità rimane impregiudicata la possibilità per il singolo dipendente pubblico di percepire una retribuzione anche superiore a quella percepita nell'anno 2010 e ciò senza compromettere il principio fondamentale posto alla base dell'intera manovra, dell'invarianza dei saldi complessivi. Tale chiarimento, operato in sede di conversione nell'ambito dei lavori in sede referente, si applica a tutto il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, contrattualizzato e non contrattualizzato ed in particolare al comparto sicurezza e difesa;

per garantire l'effettività di questo risultato, con riferimento alle risorse finanziarie destinate al pagamento della parte accessoria della retribuzione, l'intervento operato nel corso dei lavori presso il Senato della Repubblica ha anche consentito di chiarire che non si opera più un congelamento riferito al trattamento del singolo dipendente, cioè a quanto a tal titolo il singolo aveva percepito nell'anno 2010, ma il congelamento è ora riferito al totale delle risorse a questo scopo utilizzate dalle singole amministrazioni che, pertanto, all'interno dell'identico *budget* di spesa, potranno garantire esattamente gli stessi *standard* di risultato. All'interno quindi del monte risorse complessivamente invariate, al singolo dipendente potrà essere garantita la possibilità di percepire, per la parte accessoria della retribuzione, anche di più di quanto aveva percepito nell'anno precedente ovviamente sulla base delle attività effettivamente espletate e comunque senza aggravio per la finanza pubblica;

per il comparto sicurezza e difesa e per i vigili del fuoco, con riferimento alle risorse finanziarie di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge in esame, in quanto destinate ad alimentare la parte accessoria del trattamento retributivo spettante al personale, le stesse non rientrano nel congelamento del trattamento retributivo individuale stabilito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge in esame,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento, anche di natura interpretativa, volto a specificare che, anche per il comparto sicurezza e difesa e per i vigili del fuoco, con riferimento alle risorse finanziarie destinate al pagamento della parte accessoria della retribuzione, non si opera un congelamento riferito al trattamento del singolo dipendente, cioè a quanto a tal titolo il singolo aveva percepito nell'anno 2010, ma il congelamento è riferito al totale delle risorse a questo scopo utilizzate dalle singole amministrazioni che, pertanto, all'interno dell'identico *budget* di spesa, potranno garantire esattamente gli stessi *standard* di risultato; in particolare a garantire che all'interno del monte risorse complessivamente invariate, al singolo dipendente potrà essere assicurata la possibilità di percepire, per la parte accessoria della retribuzione, anche di più di quanto aveva percepito nell'anno precedente ovviamente sulla base

delle attività effettivamente espletate e comunque senza aggravio per la finanza pubblica;

ad adottare ogni utile provvedimento, anche di natura interpretativa, volto a specificare che per il comparto sicurezza e difesa e per i vigili del fuoco, con riferimento alle risorse finanziarie di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge in esame, in quanto destinate ad alimentare la parte accessoria della retribuzione spettante al personale, le stesse non rientrano nel congelamento del trattamento retributivo individuale stabilito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge in esame.

9/3638/21

Pugliese. .

La Camera,

premesse che:

l'articolo 9, comma 21, del disegno di legge in esame, reca tre interventi comportanti effetti negativi sul trattamento economico dei dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico. In particolare: blocca per il triennio 2011-2013 l'adeguamento automatico dei dirigenti in regime di diritto pubblico; blocca per il medesimo periodo e per lo stesso personale l'attribuzione di classi e scatti di anzianità; sancisce i soli effetti giuridici per le progressioni di carriera comunque denominate disposte nel triennio, sia per i dirigenti non contrattualizzati sia per il personale contrattualizzato;

il comma 11- *bis* dell'articolo 8, prevede, allo scopo di tutelare la specificità del comparto sicurezza e difesa e di quello del soccorso pubblico, l'istituzione di un fondo di 80 milioni di euro, per il solo biennio 2011 e 2012, per il finanziamento di misure perequative in favore del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, volte a compensare gli effetti di cui al citato comma 21 dell'articolo 9;

la relazione tecnica al disegno di legge in esame non determina con esattezza i risparmi attesi dall'applicazione dell'articolo 9, comma 21, con riguardo al comparto sicurezza e difesa e a quello del soccorso pubblico, e non reca alcuna previsione con riferimento agli effetti finanziari derivanti dal blocco delle promozioni;

la dotazione di 80 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, potrebbe, pertanto, risultare non sufficiente per garantire l'adozione, con il menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di efficaci e complete misure perequative delle previsioni del menzionato comma 21, in favore del personale dei citati comparti,

impegna il Governo:

a verificare l'idoneità delle risorse di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, integrando, ove necessario, le stesse fino a consentire l'adozione di efficaci e complete misure perequative degli effetti di ciascuna delle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, a tutela della specificità di *status* e di impiego del personale delle Forze armate e di polizia e di quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

a prevedere adeguate risorse per il fondo di cui in premessa anche per l'ulteriore anno 2013, allo scopo di consentire l'adozione delle necessarie misure perequative anche in tale anno nel quale continuano a operare gli effetti dell'articolo 9, comma 21.

9/3638/60

Fallica, Cicu, Cirielli, Moles, Saglia, De . Angelis, Holzmann, Marini, Mazzoni, Speciale.

La Camera,  
premesse che:

l'articolo 9, comma 1, del disegno di legge in esame, prevede che, nel triennio 2011-2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi inclusi quelli di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, come identificate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 196, non possa superare quello in godimento nell'anno 2010; 2009, n.

tale disposizione costituisce una misura di salvaguardia diretta a garantire il conseguimento dei risparmi nel settore dei redditi da lavoro dipendente erogati dalle citate amministrazioni correlati all'attuazione degli interventi di contenimento della spesa pubblica di cui al medesimo articolo 9 e che ad essa la relazione tecnica non riconnette alcun effetto finanziario diretto;

la suddetta disposizione, nel corso dell'*iter* parlamentare, è stata modificata nel senso di precisare che la determinazione del trattamento economico riferito all'anno 2010, quale limite retributivo di riferimento, va computato al «netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno (...), maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio»; la nuova formulazione della disposizione non può che essere volta a evitare ingiustificate sperequazioni nei confronti del personale che, nel caso in cui il tetto retributivo fosse stato riferito al trattamento economico complessivo effettivamente goduto nell'anno 2010, per il solo fatto di essere destinatario nel citato triennio, per esigenze dell'amministrazione, di provvedimenti di destinazione ad altra sede di servizio o ad altro incarico, anche all'estero, non avrebbe potuto, al pari del personale destinatario di analoghi provvedimenti di impiego prima del 2011, vedere riconosciuti gli emolumenti e le indennità, anche di natura compensativa per le spese sostenute dal dipendente, previsti per la nuova posizione di impiego;

tale precisazione, in questo senso, risulta indispensabile per salvaguardare, fatti salvi i saldi complessivi, la specificità dello *status* giuridico e di impiego del personale delle Forze armate e di polizia e di quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, caratterizzato da una mobilità e flessibilità di impiego, sul territorio nazionale e all'estero, non riscontrabile in nessun altro settore del pubblico impiego, cui sono correlati specifici istituti retributivi volti a compensare i maggiori rischi e disagi, nonché il più elevato grado di professionalità richiesto per funzioni specialistiche; una diversa interpretazione porterebbe alla situazione paradossale per cui il militare appartenente ad un reparto non impiegato in missioni internazionali all'estero nell'anno 2010 ma che lo fosse nell'anno 2011 non risulterebbe destinatario di alcun compenso aggiuntivo, inclusa la diaria di missione all'estero;

parimenti devono ritenersi non computabili ai fini del raggiungimento del tetto retributivo del 2010 le misure perequative, di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, per il personale delle Forze armate e di polizia e per quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni del comma 21 del medesimo articolo, giacché diversamente le citate misure perequative risulterebbero non erogabili,

impegna il Governo

a dare corretta interpretazione sistematica all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 8, comma 11-*bis*, con specifico riferimento al personale delle Forze armate e di polizia, nonché a quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che, nel rispetto dei saldi complessivi, quanto da esso percepito per compensi accessori connessi con lo svolgimento del servizio, assegni spettanti per l'assolvimento delle specifiche funzioni senza demerito, modifiche della posizione di impiego e misure perequative

individuato con il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, deve ritenersi non computabile ai fini del raggiungimento del tetto retributivo di cui alla medesima disposizione, il quale va considerato non come riferito al singolo dipendente ma al totale delle risorse utilizzate dalle singole amministrazioni per l'erogazione dei citati compensi. In particolare, devono quindi ritenersi escluse dal tetto retributivo di cui all'articolo 9, comma 1, oltre a quanto previsto dall'articolo 8, comma 11-*bis*, anche le indennità operative delle Forze armate, l'indennità pensionabile delle Forze di polizia, l'assegno funzionale e l'omogeneizzazione retributiva, gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, le indennità per trasferimento, missione e presenza qualificata in servizio. 9/3638/61Cicu, Fallica, De Angelis, Saglia, Holzmann, . Marini Giulio, Mazzoni, Speciale, Cirielli, Moles.

La Camera,

premesso che:

l'introduzione di meccanismi di valutazione delle amministrazioni e dei dipendenti pubblici, finalizzata al miglioramento e al riconoscimento del merito, costituisce uno degli elementi 150; qualificanti del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.

l'articolo 9, comma 21, del decreto-legge in esame, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, stabilisce che per il personale in regime di diritto pubblico non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, 448; n.

in sintesi, per il personale della PA in regime di diritto pubblico si prevede il blocco degli incrementi retributivi a titolo di adeguamento automatico per gli anni 2011, 2012 e 2013, che il triennio 2011-2013 non sia utile ai fini della maturazione degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio e che le progressioni di carriera comunque denominate disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 abbiano effetto per i predetti anni ai soli fini giuridici;

si tratta di una clamorosa smentita delle linee di indirizzo del Dicastero per la pubblica amministrazione e l'innovazione,

impegna il Governo

a verificare l'impatto della normativa introdotta dall'articolo 9, comma 21, del presente decreto rispetto alle disposizioni contenute nel 150. decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.

9/3638/246

Bordo, Amici, Bressa, D'Antona, Ferrari, . Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

La Camera,

premesso che:

con il decreto-legge in esame vengono introdotte nell'ordinamento delle norme che incideranno direttamente sul trattamento economico del personale dei comparti Sicurezza e Difesa, nonché di quelli del soccorso pubblico;

fin dalla pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale e, successivamente nell'ambito della discussione al Senato della legge di conversione, si sono svolte

eclatanti manifestazioni di protesta organizzate dalle differenti sigle delle Organizzazioni Sindacali delle Forze di polizia e di alcuni esponenti dei Consigli Centrali della Rappresentanza militare dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che hanno visto anche oltre 1.500.000 di cittadini italiani sottoscrivere una raccolta di firme per sostenere le ragioni della protesta;

a seguito di tali risolte ed eccezionali forme di protesta, i Ministri della Difesa e dell'Interno hanno pubblicamente annunciato e poi successivamente presentato nel corso della discussione del provvedimento da parte dell'Assemblea del Senato della Repubblica, che le ha approvate, alcune proposte emendative che secondo i promotori offriranno delle adeguate soluzioni alle numerose problematiche riscontrate dalle citate Organizzazioni Sindacali;

nel corso di una conferenza stampa i medesimi Ministri annunciavano la presentazione di un apposito ordine del giorno per impegnare il Governo ad una corretta interpretazione delle norme contenute nella manovra finanziaria correttiva all'esame dell'Assemblea della Camera dei Deputati, in accoglimento delle ragioni poste a fondamento della protesta attuata dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Rappresentanze militari dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza; sono state molteplici e autorevoli le dichiarazioni pubbliche di esponenti della maggioranza sulla volontà del governo di attuare un pieno e reale riconoscimento della specificità del lavoro degli appartenenti ai comparti Sicurezza e Difesa, nonché di quelli del Corpo dei Vigili del fuoco, che rendono necessario e improcrastinabile dare piena attuazione agli ordini del giorno 9/3210/2 a firma di Maurizio Turco, 9/3210/3 Maria Antonietta Farina Coscioni, 9/3210/4 Matteo Mecacci, 9/3210/6 Elisabetta Zamparutti, 9/3210/9 Marco Beltrandi, tutti accolti come raccomandazione; il Ministro della difesa ha recentemente reso noto la decisione di provvedere ad una riduzione delle spese destinate ai sistemi d'arma destinati alle Forze armate, riducendo di 25 unità l'acquisizione già programmata del velivolo Eurofighter, dando così, in una attuazione anticipata dell'articolo 6, comma 21-ter, una parziale, ma concreta, risposta alle molteplici richieste in tal senso,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza le opportune iniziative normative con le quali si disponga che:

l'articolo 8, comma 11- *bis*, del decreto di cui al disegno 78, recante di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, si interpreta nel senso che il fondo appositamente istituito per gli anni 2011 e 2012 è utilizzato per il pagamento delle misure retributive di natura fissa e continuativa, compreso il trattamento accessorio, dell'assegno funzionale pensionabile, delle indennità operative delle forze armate, degli emolumenti spettanti conseguentemente a promozioni, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21 del medesimo decreto legge;

l'articolo 9, comma 1, del decreto di cui al disegno di legge di 78, recante misure conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, si interpreta nel senso che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo erogato dalle pubbliche amministrazioni, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 196, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni di cui 2009, n. all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, II. 165, non può superare, in ogni caso, il totale della spesa effettuato per l'anno 2010, al netto degli importi derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni

diverse, nonché, in ogni caso, quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio;

l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto di cui al disegno di legge 78, recante misure di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, si interpreta nel senso che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui 165, all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. escluse quelle di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, salvo quanto previsto dalla norma di interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto legge;

l'articolo 9, comma 21, del decreto di cui al disegno di legge di 78, recante misure conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, si interpreta nel senso che le disposizioni in esso contenute non si applicano al personale dei comparti difesa e sicurezza, nonché a quello del soccorso pubblico;

l'articolo 9, comma 30, del decreto di cui al disegno di legge di 78, recante misure conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, si interpreta nel senso che le somme accantonate per gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155, 35o, sono rese secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. disponibili a decorrere dal 1° gennaio 2011 per provvedere alla necessaria copertura finanziaria di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, da emanarsi entro il 31 dicembre 2011;

l'articolo 9, comma 34, del decreto legge allegato al disegno di 78, recante legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, si interpreta nel senso che a decorrere dall'anno 2014, l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della 360, è corrisposta nel limite di spesa Repubblica lo maggio 1996, n. determinato per l'anno 2008, ridotto del 30 per cento. Fatte salve le attribuzioni disposte entro il 31 dicembre 2010; a procedere, tramite opportune iniziative anche di carattere normativo, verso un riassetto ed una riorganizzazione delle progressioni economiche e delle carriere, estesa a tutto il personale Forze armate e delle Forze di polizia, al fine di dare pieno significato alla "specificità delle funzioni e dei compiti ad essi assegnati dalla Costituzione e dai rispettivi Ordinamenti;

a sostenere il processo di reclutamento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, destinando adeguate risorse per accelerare l'attuazione del modello professionale, al fine di pervenire ad un ottimale bilanciamento della configurazione organica;

a valutare ogni possibile soluzione per attuare una sospensione, SMD almeno fino al 1 gennaio 2014, del Programma pluriennale di A/R n. 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&Ue conseguentemente a valutare la possibile attuazione di una riduzione di almeno 50 dei velivoli programmati per l'acquisizione, al fine di reperire

le indispensabili risorse economiche necessarie a garantire ai comparti Sicurezza e Difesa la piena operatività per il raggiungimento dei fini istituzionali.

9/3638/300

Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina . Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,

premessi che,

il provvedimento in esame prevede all'articolo 9, commi 1, 2 e 2, tagli e riduzioni di retribuzione, nonché di possibilità di progressione di carriera comunque denominate; tali riduzioni e prescrizioni rischiano di disincentivare la qualità della prestazione dei dirigenti pubblici e, conseguentemente, l'efficienza dei servizi resi ai cittadini dalla pubblica amministrazione;

impegna il Governo

prima della definizione della legge di stabilità di cui alla legge n.196/2009, a verificare la possibilità di recuperare risorse finanziarie atte a garantire la valorizzazione del merito e della professionalità dei dirigenti pubblici, nel rispetto della corrispondenza tra la qualità e la quantità del lavoro reso.

9/3638/311Mazzuca. .

La Camera,

premessi che:

dopo la pesante sforbiciata inflitta al comparto della Polizia 133 del 2008 – meno 492 milioni di euro – il di Stato dalla legge n. provvedimento in titolo taglia ulteriormente le risorse del 10 per cento – meno 65 milioni di euro – per un totale di 557 mln di riduzione, pari al 35 per cento del bilancio per il 2011;

risalendo all'ultimo disegno di legge di bilancio, la missione «Ordine pubblico e sicurezza» del Ministero dell'interno è quella che registrava l'unico segno negativo che neanche la somma algebrica delle variazioni di segno diverso dei diversi programmi ha potuto compensare (l'entità della riduzione ammontava a circa 270 milioni di euro, pari al 3,46 per cento delle risorse);

le priorità «elettorali» assegnate alla sicurezza e all'ordine pubblico, i riconoscimenti pubblici del Governo verso ogni singolo operatore di polizia per i numerosi risultati conseguiti nella lotta al crimine ed alla mafie appaiono incongruenti ed improvvidi, ove misurati sui fatti;

la ricaduta effettiva dei tagli è molto pesante per il comparto, non solo in materia di riconoscimenti economici, ma soprattutto sulle strutture e sulle risorse strumentali: è già prevista la chiusura di diversi Commissariati, tra i primi sacrificati comparirebbe quello di Chiaiano, in provincia di Napoli, vicino alla discarica, insieme a due Centri di formazione (Scuola di Campobasso e Centro di formazione linguistica di Milano); oltre il 60 per cento delle imbarcazioni, degli aerei e degli elicotteri operativi della polizia sono a terra per mancanza di manutenzione, di pezzi di ricambio, di carburanti; il fondo per l'acquisto di pistole, munizioni, giubbotti antiproiettile, armamenti per i Nocs è stato tagliato dell'80 per cento;

i tagli e le riduzioni di spesa previste per il comparto della polizia non possono ritenersi adeguati all'attuazione dei programmi volti al contrasto della criminalità ed alla tutela dei cittadini e del territorio, oltre che di efficace prevenzione in ordine ai reati;

le risorse economico-strumentali a concreta disposizione delle forze di polizia non possono che ritenersi lontane ed inadeguate rispetto alle esigenze indicate e ciò è strettamente connesso con il rispetto e la dignità delle medesime,

impegna il Governo

a rimodulare, nei termini e con le modalità disposti dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze in modo da ripristinare, almeno in parte, le risorse della missione 007 – Ordine pubblico e sicurezza

9/3638/49

Paladini, Borghesi, Cambursano. .

La Camera,

premessi che:

il comma 14 dell'articolo 6 dispone una riduzione pari al 20 per cento delle spese sostenute nel 2009 dalle amministrazioni pubbliche per «l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi»;

l'Italia detiene l'assurdo primato del maggior numero di auto di rappresentanza: sarebbero, secondo le stime del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, oltre 90.000; al secondo posto, ma piuttosto distanziati, gli Stati Uniti d'America, con 72.000, seguiti dalla Francia, con 63.000, al quarto posto il Regno

Unito con 56.000, la Germania con 55.000, la Turchia con 51.000, la Spagna con 42.000, il Giappone con 30.000, la Grecia con 30.000;

nel primo trimestre del 2010, l'aumento del numero delle auto blu è proseguito con un *trend* positivo pari a + 0,6 punti percentuali, nonostante una disposizione che fin dal 1991 ne limita l'uso ai soli ministri, sottosegretari e ad alcuni direttori generali;

il costo complessivo di queste autovetture – sempre secondo lo stesso Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione – è di oltre 4 miliardi di euro l'anno, di cui un miliardo per consumi, assicurazione, manutenzione e noleggi, gli altri tre miliardi sono spesi per gli addetti al parco auto;

pur nella consapevolezza dei costi intrinseci e di funzionamento della democrazia, non di meno è bene riconoscere l'uso proprio ed efficiente dall'abuso degli strumenti e dei simboli della rappresentanza, in particolare verso quelli che risultano particolarmente invisibili ai cittadini, nel momento in cui sono richiesti loro enormi sacrifici e la dignità delle istituzioni risulta adombrata;

le misure di razionalizzazione dei costi delle istituzioni, ove attuate con severità ed efficacia, possono assolvere compiti di varia natura – sollievo per le casse statali, riavvicinamento della «casta» ai cittadini, liberazione di risorse per altri e primari settori in sofferenza, cui l'azione di governo potrebbe destinare maggiori risorse, quali la sicurezza e la giustizia,

impegna il Governo:

ad intervenire in maniera ben più decisa, nella predisposizione del disegno di legge di bilancio, sulla riduzione delle spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, disponendo una percentuale di riduzione pari almeno al 70 per cento, mantenendo le medesime esclusioni inerenti il Corpo dei vigili del fuoco ed i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici;

a valutare, inoltre, l'opportunità di introdurre il divieto, per tutte le amministrazioni pubbliche, di noleggio di autovetture con autista.

9/3638/50

Scilipoti, Borghesi, Cambursano. .